REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 13
DEL 29 MARZO 2017

Anno LIV n. 13

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 2

Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

pag. **9**

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

pag. **12**

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4

Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale.

pag. **14**

Decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2017, n. 061/Pres.

Art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29.7.2009. Sostituzione componente supplente del Comitato permanente regionale.

pag. **20**

Decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2017, n. 062/Pres.

LR 6/2008, art. 6, comma 8. Comitato faunistico regionale. Sostituzione componente.

pag. **22**

Decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2017, n. 063/Pres.

LR 1/2016, art. 42: Commissione accertamento requisiti soggettivi presso l'Ater di Gorizia. Sostituzione componente.

pag. **23**

Decreto del Presidente della Regione 14 mazo 2017, n. 064/Pres.

Modifica composizione del Comitato di sorveglianza del programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020.

pag. **24**

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 17 marzo 2017, n. 1586

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 30/15 - Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - Mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017.

pag. **32**

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 17 marzo 2017, n. 1608

LR 76/82 - Avviso pubblico per la presentazione di tirocini extracurriculari a favore di laureati in discipli-

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_13_1_LRE_2_1_TESTO

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 2
Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 12/2000

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis disposizioni transitorie
1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina della raccolta dei funghi epigei alla luce del mutato assetto organizzativo degli enti locali, nel 2017, la raccolta dei funghi può essere esercitata in tutto il territorio regionale da parte di coloro che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12);
b) hanno versato all'Amministrazione regionale, secondo le modalità pubblicate sul relativo sito internet, il corrispettivo annuale di 50 euro se residenti in regione o di 100 euro se non residenti.
2. Nel 2017 la raccolta dei funghi può essere altresì esercitata entro la perimetrazione di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (UTI) da parte dei residenti nell'Unione medesima che:
a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000;
b) hanno versato il corrispettivo annuale di 25 euro a favore dell'UTI secondo le modalità dalla stessa determinate.
3. In via eccezionale, nel 2017, è altresì consentita la raccolta dei funghi:
a) in tutto il territorio regionale: a chi abbia versato il corrispettivo annuale per una o più zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000, purché, qualora l'importo versato sia inferiore a quello stabilito dal comma 1, la differenza venga preventivamente versata a favore della Regione secondo le modalità di cui al medesimo comma 1;
b) in una sola delle zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): a chi abbia versato il corrispettivo annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 solo per la stessa zona entro l'entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).
4. Durante l'attività di raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta, di documento di identità in corso di validità, di copia delle ricevute dei versamenti di cui ai commi da 1 a 3.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, le modalità della raccolta, i relativi limiti e i divieti conti-

Documento privo di valore legale

nuano a essere disciplinati dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e al comma 3, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.>>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 23 marzo 2017

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 12, è il seguente:
Art. 2 commercializzazione dei funghi epigei
1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal DPR 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del DPR 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres, è il seguente:
Art. 5 autorizzazione alla raccolta
1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta sono presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla Provincia di appartenenza, o presso qualsiasi Comunità montana della regione.
2. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata:
a) a chi ha superato, presso l'Ente al quale ha presentato la domanda, un colloquio sulle seguenti materie:
1) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, di cui all'elenco, allegato VII al presente regolamento;
2) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
3) normativa in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
4) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.
b) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.
c) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana che subordina il rilascio dell'autorizzazione al previo accertamento, in capo al richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla normativa vigente nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Lo schema dei contenuti e delle modalità di svolgimento del colloquio previsto dalla lettera a) del comma 2 è recato dall'allegato VIII al presente regolamento.
4. Ai fini del comma 2, lettera a), gli Enti competenti istituiscono una Commissione d'esame e promuovono annualmente, anche in sede decentrata, corsi a frequenza facoltativa per la preparazione al colloquio; a tal fine possono avvalersi delle Associazioni micologiche e naturalistiche.
5. La Commissione d'esame è composta da un rappresentante dell'Ente, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e da un esperto individuato tra rose di nominativi segnalate dalle principali Associazioni micologiche. Funge da segretario un dipendente dell'Ente.
6. L'autorizzazione alla raccolta ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale, subordinatamente al versamento cumulativo del corrispettivo annuale previsto per ciascuna Comunità montana e per il restante territorio regionale; diversamente, consente la raccolta dei funghi limitatamente alla zona del territorio regionale a favore della quale è stato versato il corrispondente corrispettivo annuale.
7. Il versamento del corrispettivo annuale consente l'esercizio della raccolta nel territorio cui è riferito sino al 31 dicembre. La ricevuta del versamento è esibita dal possessore dell'autorizzazione, a richiesta degli organi di vigilanza.
8. Gli importi del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta nei territori di ciascuna
Comunità montana e nel restante territorio regionale sono determinati, in modo differenziato per residenti in regione e non residenti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di risorse forestali e naturali, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno

Documento privo di valore legale

precedente.
9. Il versamento del corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta è eseguito:
a) a favore della Comunità montana, nel cui territorio il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta, con le modalità di versamento dalla stessa stabilite;
b) a favore della Provincia nel cui territorio ricade il luogo di raccolta, nel caso in cui il possessore dell'autorizzazione ha scelto di esercitare la raccolta al di fuori del territorio delle Comunità
10. Le Comunità montane possono stabilire, entro il 31 marzo di ogni anno, di ridurre sino al 100 percento il corrispettivo annuale per l'esercizio della raccolta a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12/2000 è il seguente:
Art. 1 regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale
1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:
a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;
b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;
c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;
d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;
g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;
h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;
i) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;
j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);
k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;
n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;
o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;
p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso tempo-

Documento privo di valore legale

raneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalle Province;
q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);
r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.
2 bis. (ABROGATO)
3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.
3 bis. (ABROGATO)
3 ter. (ABROGATO)

LAVORI PREPARATORI
Stralcio n. 168-03
- risultante dallo stralcio dell'emendamento 3.12.2, lettera a), presentato dal consigliere Paviotti al disegno di legge n. 168 recante <<Legge di stabilità 2017>>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 271 del 15 dicembre 2016;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 9 gennaio 2017;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 7 marzo 2017 e approvato, nella stessa seduta, a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Paviotti;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 14 marzo 2017 e, in quest'ultima seduta, approvato, a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3161/P dd. 15 marzo 2017.

17_13_1_LRE_3_1_TESTO

Legge regionale 23 marzo 2017, n. 3
Modifica all'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), dopo le parole <<esperimento della convocazione.>> sono aggiunte le seguenti: <<In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione.>>.

Art. 2 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 23 marzo 2017

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Documento privo di valore legale